

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2009, n. 0224/Pres.

Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio.

Art. 1	Finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Requisiti dei soggetti richiedenti e dei beneficiari
Art. 4	Tipologia degli interventi
Art. 5	Forma ed entità della garanzia diretta
Art. 6	Forma ed entità della cogaranzia
Art. 7	Ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie e delle cogaranzie
Art. 8	Modalità di richiesta dell'intervento del Fondo
Art. 9	Modalità di richiesta dell'intervento di garanzia diretta del Fondo
Art. 10	Modalità di richiesta dell'intervento di garanzia diretta o di cogaranzia del Fondo con procedura semplificata
Art. 11	Rilascio della garanzia diretta e della cogaranzia. Stipulazione ed erogazione del finanziamento
Art. 12	Resoconti al Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per le PMI
Art. 13	Estinzione della garanzia
Art. 14	Obblighi della PMI beneficiaria
Art. 15	Obblighi dell'Istituto
Art. 16	Obblighi della Banca convenzionata
Art. 17	Obblighi dei Confidi convenzionati
Art. 18	Caratteristiche dei finanziamenti e delle altre operazioni
Art. 19	Inadempimenti
Art. 20	Attivazione del Fondo
Art. 21	Inefficacia della garanzia
Art. 22	Termini
Art. 23	Disponibilità del Fondo
Art. 24	Atto aggiuntivo alla Convenzione
Art. 25	Disposizioni attuative
Art. 26	Norma di rinvio
Art. 27	Abrogazioni ed entrata in vigore
Allegato A	Sistema di scoring
Allegato B	Regime di aiuto de minimis - Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006
Allegato C	Modalità applicative per gli aiuti di importo limitato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di

riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 12 bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.), disciplina i criteri e le modalità per la concessione ed il rilascio delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni finanziarie in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie.

2. Attraverso il Fondo di cui al comma 1, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, la Regione, al fine di sopperire alla difficoltà di accesso al credito da parte delle PMI, intende porre in essere strumenti di concessione di garanzie dirette e di cogaranzie a favore delle stesse ove aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "Fondo": il Fondo regionale di garanzia per le PMI, di cui all'articolo 1;
- b) "Comitato" : il Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E. di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n.9, (Fondo di rotazione per le Iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002) competente a deliberare in materia di concessione della garanzia diretta e della cogaranzia e di gestione del Fondo come previsto dall'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005;
- c) "Istituto": la banca che assicura il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato;
- d) "Banca convenzionata": il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, convenzionato con il Fondo ;
- e) "Confidi convenzionato" : il soggetto di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 003, n. 326, iscritto ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del TUB nell'apposita sezione dell'elenco generale, convenzionato con il Fondo;
- f) "cogaranzia": la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori congiuntamente alla garanzia dei Confidi;

- g) “garanzia diretta”, indica la garanzia diretta prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
- h) “PMI”: le microimprese e le piccole e medie imprese, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; al riguardo si precisa che i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal regolamento recante <<Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000>> emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell’11 gennaio 2006, n. 2;
- i) “microimprese e piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane”: si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l’intervento del Fondo; tale valutazione viene effettuata dal Comitato, anche alla luce della documentazione comunque acquisita, con l’utilizzo del “Sistema di Scoring”;
- j) “Sistema di scoring” indica il sistema di valutazione delle imprese nell’interesse delle quali viene disposto l’intervento del Fondo;
- k) “Banche”: le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 385/1993;
- l) “Finanziamenti a breve termine”: i finanziamenti di durata predeterminata non superiore a 18 mesi concessi a PMI per l’operatività corrente;⁽¹⁾
- m) “Consolidamenti”: i finanziamenti a medio termine di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 5 anni finalizzati al consolidamento finanziario di passività a breve termine;⁽²⁾
- n) “altre operazioni”: le operazioni effettuate nei tre anni successivi all’entrata in vigore della legge regionale 11/2009⁽³⁾ inerenti il riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie e per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere di cui all’articolo 12 bis, comma 5 della legge regionale 4/2005, intendendosi per tale ogni operazione a titolo oneroso finalizzata all’esercizio dell’impresa ed effettuata a valere su operazioni già in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 4.6.2009, n. 11, dalla quale emergano ulteriori oneri in capo alla PMI;
- o) “de minimis”: le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006⁽⁴⁾;
- p) “Comunicazione”: le disposizioni previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - «Quadro temporaneo dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria»), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 13 del 18 gennaio 2011, di seguito DirPCM, nonché, per quanto non previsto dalla DirPCM, nel rispetto della decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 di autorizzazione del

relativo regime di aiuto SA 32036(N 2010) e della comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 6 del 11 gennaio 2011, evidenziate all'allegato C "Modalità applicative per gli aiuti di importo limitato ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria)";⁽⁵⁾

- q) "il metodo di calcolo": il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, basato sull'utilizzo del premio unico di cui al punto 4.5 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia (2008/C 155/02), notificato dalle autorità italiane e approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 luglio 2010, C(2010)4505 def..⁽⁶⁾

-
- (1) Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).
(2) Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).
(3) Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).
(4) Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/12/2010, n. 0270/Pres. (B.U.R. 15/12/2010, n. 50).
(5) Lettera sostituita da art. 2, c. 1, DPRReg. 21/3/2010, n. 056/Pres. (B.U.R. 30/3/2011, n. 13).
(6) Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/12/2010, n. 0270/Pres. (B.U.R. 15/12/2010, n. 50).

Art. 3

(Requisiti dei soggetti richiedenti e dei beneficiari)

1. L'intervento del Fondo può essere richiesto, per le finalità di cui all'articolo 4, dalle PMI aventi sede o unità operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, di tutti i settori, alle condizioni e con le esclusioni⁽¹⁾ previste dalla normativa "de minimis", riportate all' Allegato B.

2. Nell'ipotesi di richiesta dell'interessato di applicazione delle diverse misure previste dalla Comunicazione, trovano applicazione le condizioni di cui all' Allegato C.

3. Per essere ammessi alla garanzia diretta o alla cogaranzia del Fondo, i soggetti di cui al comma 1 devono essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal Comitato ai sensi dell'articolo 1, lettera i), ed i finanziamenti devono:

- a) riguardare una delle operazioni previste dall'articolo 2, lettere l), m) ed n)⁽²⁾;
- b) essere assistiti in caso di cogaranzia, da garanzia del Confidi convenzionato.

4. La medesima PMI può beneficiare di più interventi del Fondo nei limiti dei tetti massimi di intervento fissati nell'allegato A ove in regola con gli originari piani d'ammortamento delle operazioni precedentemente garantite.⁽³⁾

5. (ABROGATO).⁽⁴⁾

6. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione delle garanzie è subordinata al rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, attestata dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva è causa di decadenza delle garanzie concesse.

-
- (1) Parole aggiunte da art. 3, c. 1, DPRReg. 6/12/2010, n. 0270/Pres. (B.U.R. 15/12/2010, n. 50).
(2) Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).
(3) Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).
(4) Comma abrogato da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

Art. 4 *(Tipologia degli interventi)*

1. Le operazioni bancarie per le quali è richiesta la garanzia diretta o la cogaranzia del Fondo sono⁽¹⁾ connesse allo svolgimento di attività nel territorio della regione.

2. Per le operazioni di consolidamento il tasso di interesse della nuova operazione non deve essere superiore all'eventuale tasso d'interesse di ognuna delle passività a breve da estinguere.⁽²⁾

3. Per le altre operazioni il tasso di interesse della nuova operazione non deve essere superiore al maggiore dei tassi d'interesse originariamente pattuiti sui rapporti oggetto di rimodulazione, fermi comunque i limiti massimi di cui all'articolo 16, e le variazioni pattuite del piano di ammortamento devono riguardare rapporti finanziari senza rate insolute, e riflettere motivazioni tecniche dell'impresa.

3 bis. Nel caso in cui le altre operazioni per cui sia richiesta la garanzia del Fondo prevedono piani di ammortamento di durata superiore a cinque anni, l'intervento del Fondo può essere concesso limitatamente ai primi cinque anni del periodo di ammortamento.⁽³⁾

4. Le garanzie dirette e le cogaranzie di cui al presente regolamento sono concesse in base alla regola "de minimis" prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006. In tal caso l'elemento di aiuto viene determinato secondo le modalità definite dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" – Aiuto di Stato, N. 182/2010, notificato dal Ministero dello Sviluppo economico, approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 luglio 2010, C(2010)4505 def.⁽⁴⁾.

5. In alternativa al regime "de minimis" e su richiesta dell'impresa, trovano applicazione le condizioni della Comunicazione secondo le modalità riportate all'Allegato C.

6. Non possono comunque accedere agli interventi del Fondo le imprese sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria, ovvero in situazione di difficoltà, fatto salvo quanto previsto dalla Comunicazione limitatamente alle imprese le cui richieste complete di aiuto di importo limitato siano pervenute entro il 31 dicembre 2010 conformemente con il quadro temporaneo, la cui situazione non risulti irrimediabilmente compromessa.⁽⁵⁾

-
- (1) Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).
(2) Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).
(3) Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).
(4) Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 6/12/2010, n. 0270/Pres. (B.U.R. 15/12/2010, n. 50).
(5) Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 21/3/2011, n. 056/Pres. (B.U.R. 30/3/2011, n. 13).

Art 5

(Forma ed entità della garanzia diretta)

1. L'intervento del Fondo consiste nel rilascio di una garanzia fideiussoria proporzionale a favore della Banca convenzionata e nell'interesse dei soggetti richiedenti.

2. La garanzia diretta è esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è inoltre riferita ad una singola esposizione.

3. La garanzia diretta non può essere superiore alla percentuale massima sul finanziamento consentita dalla normativa comunitaria.

4. L'importo massimo del finanziamento assistito da garanzia diretta non può essere superiore al massimale consentito dalla normativa comunitaria. La garanzia diretta ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

5. La garanzia diretta può essere concessa per un importo massimo corrispondente al 70 per cento del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale, e nel caso di altre operazioni anche all'eventuale esposizione per interessi contrattuali.

6. L'importo originario viene ridotto mediante successive decurtazioni d'importo proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle quote di capitale e di interesse pagate, in ordine di tempo, così come previste dal piano di ammortamento definito in sede di stipula del contratto di finanziamento.

7. Nel caso di erogazione parziale o di riduzione del finanziamento il valore della garanzia diretta è commisurato proporzionalmente alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del finanziamento.

8. Ove il valore del finanziamento sia non superiore a 100.000,00 Euro, (sommato agli altri eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) e venga richiesta la procedura semplificata prevista all'articolo 10 comma 1, le percentuali di cui ai commi 5 e 9 sono ridotte al 50 per cento.

9. Nei limiti del valore tempo per tempo in essere, la garanzia diretta copre fino al 70 per cento della perdita definitiva subita dalla Banca convenzionata per il solo capitale, e nel caso di altre operazioni anche per interessi, contrattuali e di mora calcolati al sessantesimo giorno successivo alla messa in mora di cui all'articolo 19, comma 2.

10. La garanzia diretta è cumulabile con eventuali altre agevolazioni richieste od ottenute in base a leggi regionali o statali, nei limiti massimi di aiuto previsti dalla normativa comunitaria vigente.

11. Nel caso di altre operazioni, le percentuali di intervento e di copertura della garanzia diretta di cui ai commi 5, 8 e 9, riguardano unicamente gli oneri aggiuntivi rispetto ai piani di ammortamento originari, prodotti in capo alla PMI dalle citate operazioni.

Art. 6

(Forma ed entità della cogaranzia)

1. L'intervento del Fondo consiste nel rilascio di una garanzia fideiussoria proporzionale a favore della Banca convenzionata e nell'interesse dei soggetti richiedenti.

2. La cogaranzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione.

3. La cogaranzia affianca le garanzie dei Confidi convenzionati e sommata a queste non può essere superiore alla percentuale massima sul finanziamento consentita dalla normativa comunitaria.

4. La cogaranzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

5. La cogaranzia può essere concessa per un importo massimo corrispondente al 40 per cento del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale e nel caso di altre operazioni anche all'eventuale esposizione per interessi contrattuali.

6. L'importo massimo del finanziamento assistito da cogaranzia non può essere superiore al massimale consentito dalla normativa comunitaria.

7. L'importo originario viene ridotto mediante successive decurtazioni d'importo proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle quote di capitale pagate, in ordine di tempo, così come previste dal piano di ammortamento definito in sede di stipula del contratto di finanziamento.

8. Nei limiti del valore tempo per tempo in essere, la cogaranzia copre fino al 40 per cento per cento della perdita definitiva subita dalla Banca convenzionata per capitale e nel caso di altre operazioni anche per interessi, contrattuali e di mora calcolati al sessantesimo giorno successivo alla messa in mora di cui all'articolo 19, comma 2.

9. Nel caso di erogazione parziale o di riduzione del finanziamento il valore della cogaranzia è commisurato proporzionalmente alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del finanziamento.

10. La cogaranzia è cumulabile con eventuali altre agevolazioni richieste od ottenute in base a leggi regionali o statali, nei limiti massimi di aiuto previsti dalla normativa comunitaria vigente.

11. Ove il valore del finanziamento sia non superiore a 300.000,00 Euro⁽¹⁾, (sommato agli altri eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) e venga richiesta la procedura semplificata prevista all'articolo 10, comma 1, le percentuali di cui ai commi 5 e 8 sono ridotte al 33 per cento.

12. In ogni caso la percentuale di finanziamento garantita dal fondo non può essere superiore a quella garantita dal Confidi convenzionato.

13. Nel caso di altre operazioni, le percentuali di intervento e di copertura della cogaranzia di cui ai commi 5, 8, 11 e 12, riguardano unicamente gli oneri aggiuntivi prodotti in capo alla PMI, rispetto ai piani di ammortamento originari, dalle citate operazioni.

(1) Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

Art. 7

(Ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie e delle cogaranzie)

1. L'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie dirette e delle cogaranzie è dato, tempo per tempo, dall'applicazione alle disponibilità del Fondo di un moltiplicatore pari a 10.

2. I finanziamenti assistiti dalla garanzia diretta o dalla cogaranzia del Fondo con la procedura di cui all'articolo 10, possono impegnare il Fondo fino ad un importo garantito massimo complessivo del 20 per cento delle disponibilità utilizzabili del medesimo.

3. Il Fondo ha facoltà, al fine di ampliare la propria capacità di intervento, di far assistere la propria garanzia da garanzie rilasciate da altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati, nonché dalle altre forme di garanzia ritenute opportune.

4. Le deliberazioni adottate a tal fine dal Comitato possono stabilire l'addebito al Fondo dei relativi costi.

Art. 8

(Modalità di richiesta dell'intervento di cogaranzia del Fondo)

1. Le PMI interessate presentano alla Banca convenzionata, e per il suo tramite al Confidi convenzionato, contestualmente alla presentazione della richiesta di finanziamento ovvero delle altre operazioni, la domanda di rilascio della garanzia del Confidi medesimo e della cogaranzia del Fondo, utilizzando lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Non sono ammesse domande cointestate.

2. La domanda di intervento del Fondo è presentata al Comitato dalla Banca convenzionata una volta effettuata la valutazione del merito creditizio e dell'affidabilità dell'impresa e la concedibilità del finanziamento, e verificati i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 3 richiesti per l'ammissione alla cogaranzia.

3. Di norma entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, la Banca convenzionata inoltra al Fondo:

- a) la domanda di cogaranzia, sottoscritta congiuntamente dalla Banca convenzionata e dal richiedente;
 - b) la comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento ovvero delle altre operazioni, eventualmente condizionata all'ammissione alla garanzia del Confidi convenzionato e della cogaranzia del Fondo, indicante tutte le condizioni che regolano l'operazione, integrata dalla documentazione rilevante per l'assunzione delle determinazioni di affidabilità nonché, ove disponibile, il rating attribuito all'impresa;
 - c) la comunicazione del Confidi convenzionato di ammissione alla garanzia, eventualmente condizionata alla concessione del finanziamento ed all'ammissione alla cogaranzia del Fondo;
 - d) la documentazione attestante la sussistenza in capo ai richiedenti dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 richiesti per l'ammissione alla garanzia del Fondo;
 - e) autocertificazione dello scoring della PMI richiedente per l'ammissione ai benefici del Fondo, redatta in conformità al modello riportato in allegato al presente Regolamento.
- e bis) in alternativa a quanto indicato alla lettera e), la documentazione prodotta dall'impresa necessaria alla valutazione secondo il sistema di scoring ed in particolare gli ultimi due bilanci, ovvero le ultime due dichiarazioni fiscali (modello "Unico") per le imprese non tenute alla redazione del bilancio.⁽¹⁾

(1) Lettera aggiunta da art. 6, c. 1, DPR 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

Art. 9

(Modalità di richiesta dell'intervento di garanzia diretta del Fondo)

1. Le PMI interessate presentano alla Banca convenzionata, contestualmente alla presentazione della richiesta di finanziamento ovvero alla richiesta di effettuazione di altre operazioni, la domanda di rilascio della garanzia diretta del Fondo, utilizzando lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Non sono ammesse domande cointestate.

2. La domanda di intervento del Fondo è presentata al Comitato dalla Banca convenzionata una volta effettuata la valutazione del merito creditizio e dell'affidabilità dell'impresa e la concedibilità del finanziamento o l'effettuabilità delle altre operazioni richieste, e verificati i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 3 richiesti per l'ammissione alla garanzia diretta.

3. Di norma entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, la Banca convenzionata inoltra al Fondo:

- a) la domanda di garanzia diretta, sottoscritta congiuntamente dalla Banca convenzionata e dal richiedente;
- b) la comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento ovvero dell'avvenuta ammissione alle altre operazioni richieste, eventualmente condizionata all'ammissione alla garanzia diretta del Fondo, indicante tutte le condizioni che regolano l'operazione, integrata dalla documentazione rilevante per l'assunzione delle determinazioni di affidabilità nonché, in caso di garanzia richiesta alle condizioni della Comunicazione ed ove disponibile, il rating attribuito all'impresa;
- c) la documentazione attestante la sussistenza in capo ai richiedenti dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 richiesti per l'ammissione alla garanzia diretta del Fondo;
- d) autocertificazione dello scoring della PMI richiedente per l'ammissione ai benefici del Fondo, redatta in conformità al modello riportato in allegato al presente Regolamento.
- d bis) in alternativa a quanto indicato alla lettera d), la documentazione prodotta dall'impresa necessaria alla valutazione secondo il sistema di scoring ed in particolare, gli ultimi due bilanci, ovvero le ultime due dichiarazioni fiscali (modello "Unico") per le imprese non tenute alla redazione del bilancio.⁽¹⁾

(1) Lettera aggiunta da art. 7, c. 1, DPR Reg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

Art. 10

(Modalità di richiesta dell'intervento di garanzia diretta o di cogaranzia del Fondo con procedura semplificata)

1. Per le domande di intervento del Fondo su importi di finanziamento, tipologie di operazioni, nonché percentuali di garanzia diretta non superiori alle soglie di cui all'articolo 5, comma 8, ovvero di cogaranzia non superiori alle soglie di cui all'articolo 6, comma 13, in alternativa alla documentazione di cui all'articolo 8, comma 3, lettere e) ed e bis), ovvero all'articolo 9, comma 3, lettere d) e d bis)⁽¹⁾ la Banca convenzionata può proporre al Comitato la valutazione semplificata certificando essa stessa il merito di credito delle imprese. In tal caso invia una dichiarazione attestante:⁽²⁾

- a) che le altre operazioni sono supportate da ragioni tecniche dell'impresa e riguardano posizioni di credito precedenti senza rate insolute;
- b) che l'impresa presenta almeno un utile d'esercizio negli ultimi tre anni;
- c) (ABROGATA);⁽³⁾
- d) che l'impresa ha un'anzianità maggiore di cinque anni.

- (1) Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).
- (2) Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).
- (3) Lettera abrogata da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

Art. 10 bis

(Assistenza nella presentazione delle domande)⁽¹⁾

1. La PMI richiedente può farsi assistere sotto il profilo tecnico nella predisposizione delle domande e della documentazione allegata dai Confidi convenzionati, dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 85 della legge regionale legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), nonché dai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

-
- (1) Articolo aggiunto da art. 9, c. 1, DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

Art. 11

(Rilascio della garanzia diretta e della cogaranzia. Stipulazione ed erogazione del finanziamento)

1. Il Comitato assegna un numero identificativo progressivo ad ogni domanda pervenuta.

2. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, nel rispetto dell'ordine dato dal numero identificativo progressivo, il Comitato:

- a) verifica la documentazione trasmessa ai sensi dell'articolo 8, commi 2, 3, articolo 9, commi 2 e 3, e articolo 10, ed effettua la quantificazione dell'intervento e la propria valutazione secondo il modello di scoring di cui all'allegato A;
- b) subordinatamente alla disponibilità finanziaria del Fondo, decide sull'ammissibilità della domanda;
- c) se la domanda è ammissibile, emette la fideiussione a favore della Banca convenzionata e nell'interesse dei richiedenti secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- d) se la domanda è inammissibile, l'archivia evidenziandone i motivi.

3. Il Comitato può richiedere al soggetto richiedente o alla Banca e, nel caso di cogaranzia al Confidi convenzionati, entro il termine di cui al comma 2 e fissando un termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e ogni altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria di cui al comma 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti, sono ricevuti dal Comitato.

4. Decorso inutilmente il termine perentorio fissato per i chiarimenti richiesti il Comitato archivia la domanda dandone comunicazione scritta motivata ai richiedenti, alla banca ed al Confidi.

5. Entro tre giorni dall'emissione della fideiussione o dall'archiviazione della domanda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il Comitato:

- a) comunica alla Banca convenzionata, nel caso di cogaranzia al Confidi convenzionato e ai richiedenti il perfezionamento degli adempimenti di cui al comma 2. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lett. d), la comunicazione contiene l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'archiviazione della domanda;
- b) nell'ipotesi di cui al comma 2, lett. c), trasmette alla Banca convenzionata l'originale del titolo, informandone contestualmente i Confidi ed i richiedenti.

6. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, intervengono:

- a) la stipulazione del contratto di finanziamento, da perfezionarsi secondo le caratteristiche di cui all'articolo 16;
- b) l'erogazione in un'unica soluzione del finanziamento;
- c) il rilascio della garanzia del Confidi convenzionato;
- d) la comunicazione al Fondo da parte della Banca convenzionata, attestante il perfezionamento degli adempimenti di cui alle lett. a) e b), e allegando anche il piano di ammortamento dell'operazione dal quale risultino definite almeno le quote capitali delle singole rate, ed indicato il tasso di interesse concordato tra le parti a norma dell'articolo 16;
- e) la comunicazione, nel caso di cogaranzia al Fondo da parte del Confidi convenzionato attestante il perfezionamento degli adempimenti di cui alla lett. c), dal quale risultino le condizioni di emissione della garanzia e la percentuale di copertura del finanziamento.

7. I termini di cui ai commi 3 e 6 possono essere prorogati o rideterminati dal Comitato su istanza degli interessati, motivata per cause a loro non imputabili.

8. Le garanzie del Fondo sono efficaci dalla data di ricevimento da parte del Comitato delle comunicazioni di cui al comma 6, lett. d) ed e).

Art. 12

(Resoconti al Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per le PMI)

1. In attuazione del comma 8 dell'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, l'Istituto, con cadenza trimestrale, trasmette al Comitato i resoconti sull'amministrazione del Fondo, i quali riportano:

- a) gli estremi di tutte le richieste di garanzia diretta e di cogaranzia evase nel trimestre, distinte per dimensione d'impresa, settore di appartenenza e tipologia di operazione garantita, con l'indicazione delle motivazioni nei casi di mancato accoglimento;
- b) gli estremi di tutte le richieste pervenute successivamente alla presentazione del precedente resoconto.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento di ciascun resoconto, il Comitato può richiedere all'Istituto per iscritto i chiarimenti ritenuti necessari.

3. L'Istituto rende i chiarimenti di cui al comma 2 per iscritto entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui i chiarimenti resi dall'Istituto non siano ritenuti esaustivi, il Presidente del Comitato convoca una riunione del Comitato alla quale viene invitato un rappresentante dell'Istituto per rendere ulteriori delucidazioni.

Art. 13

(Estinzione della garanzia diretta e della cogaranzia)

1. Le garanzie si estinguono naturalmente ad avvenuto pagamento delle quote per capitale ed interessi delle ultime rate del finanziamento, così come previste dal piano di ammortamento definito in sede contrattuale e fino a concorrenza dell'importo della fideiussione rilasciata dal Fondo. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata coperta dalla garanzia del Fondo, definita in base al piano d'ammortamento trasmesso all'Istituto dalla Banca convenzionata, senza che la banca stessa abbia comunicato all'Istituto situazioni di inadempimento, ovvero di quanto diversamente concordato in relazione alle altre operazioni garantibili dal Fondo, le garanzie del Fondo sono definitivamente estinte.

2. Le garanzie si estinguono anticipatamente a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento correlato, ovvero si riducono proporzionalmente in caso di estinzione parziale del finanziamento. In tali casi la Banca convenzionata comunica l'evento all'Istituto entro dieci giorni dall'estinzione totale o parziale del finanziamento.

Art. 14

(Obblighi della PMI beneficiaria)

1. Le PMI richiedenti sono tenute ad inviare al Comitato annualmente entro il 28 febbraio dichiarazione sostitutiva dalla quale si evinca l'utilizzo dei finanziamenti garantiti in connessione allo svolgimento di attività nel territorio della regione.

Art. 15

(Obblighi dell'Istituto)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo 385/1993, tutte le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993, aventi sede legale in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, possono convenzionarsi con l'Istituto per la presentazione delle domande di ottenimento della garanzia di cui al presente regolamento.

2. La Regione, entro quindici giorni dal perfezionamento del procedimento di approvazione della convenzione di cui all'articolo 12 bis, comma 10, della legge regionale 4/2005, pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione apposito avviso e ne dà

opportuna pubblicità al fine di rendere nota alle banche ed ai Confidi la possibilità di stipulare la convenzione di cui al comma 1.

3. L'Istituto predispone idonei supporti informativi finalizzati a consentire, mensilmente, l'esatta determinazione degli impegni assunti dal Fondo mediante il rilascio delle garanzie.

Art. 16

(Obblighi della Banca convenzionata)

1. La valutazione del grado di affidabilità e del merito creditizio dei richiedenti la garanzia quale proposta senza vincolo per il Comitato, è di esclusiva competenza della Banca convenzionata. A tal fine la Banca convenzionata acquisisce e conserva idonea documentazione utile all'assunzione delle determinazioni di affidabilità.

2. Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento, ovvero mediante rimodulazione di contratti precedenti e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. I finanziamenti possono essere perfezionati a tasso fisso o variabile, concordato tra le parti. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione.

3. Lo spread applicato dalla Banca convenzionata sulle operazioni direttamente garantite o cogarantite dal Fondo non può essere comunque superiore a:

- a) spread massimo del 2,50 per cento per le operazioni concluse a tasso fisso con riferimento all'IRS corrispondente alla durata del periodo di finanziamento, vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento;
- b) spread massimo del 2,40 per cento per le operazioni concluse a tasso variabile con riferimento al tasso Euribor.

Art. 17

(Obblighi dei Confidi convenzionati)

1. I Confidi che richiedono il convenzionamento si impegnano per le operazioni di cui al presente regolamento:

- a) a non concedere garanzie ad imprese che si trovino in difficoltà finanziarie;
- b) a connettere la garanzia del Confidi ad una operazione finanziaria specifica non prorogabile, circoscritta ad un importo massimo predeterminato;
- c) a limitare la copertura della garanzia nella misura massima dell'80 per cento del prestito in essere;
- d) a revisionare la dotazione finanziaria globale del Confidi con periodicità quantomeno annuale;
- e) a effettuare l'istruttoria per la garanzia sulla base di tutti i fattori rilevanti per la definizione della classe di rischio, nel rispetto delle norme tecniche, anche di natura regolamentare, che sono normalmente applicate dal Confidi nel rilascio di garanzie proprie e nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

Art. 18

(Caratteristiche dei finanziamenti e delle altre operazioni)

1. I contratti di finanziamento e quelli relativi alle altre operazioni⁽¹⁾ indicano esplicitamente la presenza della garanzia integrativa rilasciata dal Fondo con gli obblighi di cui all'articolo 16, comma 1.

2. (ABROGATO).⁽²⁾

3. I contratti di finanziamento e le altre operazioni non possono prevedere clausole di revoca dell'affidamento, se non in presenza di ritardi nella regolarizzazione delle rate, di utilizzo anche parziale per le finalità diverse da quelle di cui all'articolo 4, o in caso di palese stato di insolvenza del debitore.

4. Non è ammessa novazione soggettiva per tutta la durata dell'esecuzione del contratto di finanziamento o delle altre operazioni.

5. Nell'ipotesi di consolidamento⁽³⁾, i contratti di finanziamento possono prevedere, fermo restando il rispetto dei termini di durata massima dell'operazione di cui al comma 2, un periodo di preammortamento massimo di 270 giorni con corresponsione degli interessi in un'unica soluzione allo scadere di tale periodo.

6. (ABROGATO).⁽⁴⁾

-
- (1) Parole aggiunte da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).
(2) Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).
(3) Parole soppresse da art. 10, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).
(4) Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. d), DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

Art. 19

(Inadempimenti)

1. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della rata prevista dal piano di ammortamento del finanziamento da parte dei beneficiari, la Banca convenzionata comunica al Comitato, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata, lo stato arretrato dell'operazione. Ad avvenuta regolarizzazione della posizione la Banca convenzionata informa il comitato. La Banca convenzionata trasmette al Comitato, trimestralmente ovvero a sua richiesta, l'estratto conto aggiornato della posizione dei beneficiari relativamente alle rate di finanziamento insolute.

2. Nel caso in cui la Banca convenzionata, in base a quanto previsto dal contratto, metta in mora il debitore, comminando la revoca del fido e la decadenza dal beneficio del termine, trasmette al Comitato copia della comunicazione stessa entro dieci giorni dalla data d'invio.

3. La Banca convenzionata comunica tempestivamente al Comitato, comunque entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni informazione o evento rilevanti per il rapporto di finanziamento nonché ogni variazione contrattuale relativa al finanziamento che sia rilevante per il rapporto di garanzia.

Art. 20
(Attivazione del Fondo)

1. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti con la comunicazione di messa in mora di cui all'articolo 19, comma 2, il debitore non corrisponda le somme dovute, la Banca convenzionata richiede al Comitato l'escussione della garanzia con indicazione:

- a) degli importi reclamati al proprio debitore, suddivisi per tipologia;
- b) delle determinazioni definitive assunte dal competente organo della Banca convenzionata in merito all'eventuale avvio di altre azioni a tutela del proprio credito.

2. Il Comitato verifica i documenti trasmessi, il valore della garanzia e le condizioni di efficacia. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il Comitato attinge alle disponibilità del Fondo e liquida alla Banca convenzionata l'importo dovuto nei limiti, comunque, del valore aggiornato della garanzia, come definito dagli articoli 5, comma 6 e 6, comma 7. Nel caso in cui la Banca convenzionata non abbia comunicato le proprie determinazioni in merito all'avvio di altre azioni a tutela del proprio credito, la liquidazione s'intende effettuata a titolo definitivo, altrimenti s'intende effettuata a titolo provvisorio.

3. A conclusione dell'eventuale procedura di recupero promossa, la Banca convenzionata, entro dieci giorni dall'avvenuto incasso ovvero dalla chiusura di tale procedura, comunica al Comitato gli elementi necessari alla determinazione dell'effettivo valore della garanzia e restituisce, con valuta pari a quella dell'incasso ovvero maggiorando l'importo degli interessi legali, l'eventuale eccedenza all'Istituto stesso che provvede a riaccreditarla nel conto acceso a nome del Fondo.

4. In caso di inadempimento delle PMI, e di escussione della garanzia diretta o della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle PMI inadempienti per le somme da esso pagate.

5. Le convenzioni di cui all'articolo 12 bis, comma 10, della legge regionale 4/2005 possono disciplinare ulteriori aspetti di dettaglio in armonia con i criteri del presente regolamento.

Art. 21
(Inefficacia della garanzia)

1. La garanzia del Fondo è inefficace nei seguenti casi:

- a) la garanzia diretta ovvero la cogaranzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che le Banche

- convenzionate⁽¹⁾ avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
- b) mancato rispetto del termine di cui all'articolo 11, comma 6, qualora non sia stato acquisito il benessere del Comitato per la proroga del termine medesimo;
 - c) la comunicazione al Comitato, da parte della Banca convenzionata, relativamente a situazioni di inadempimento dei soggetti debitori non sia avvenuta nei termini di cui all'articolo 19, comma 1;
 - d) la comunicazione al Comitato da parte della Banca convenzionata relativamente alla messa in mora dei debitori non sia avvenuta nei termini di cui all'articolo 19, comma 2.

(1) Parole soppresse da art. 11, c. 1, DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

Art. 22 (*Termini*)

1. I termini del presente regolamento espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi.

2. I termini di scadenza che cadono in un giorno non lavorativo si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 23 (*Disponibilità del Fondo*)

1. Il Comitato, almeno con cadenza semestrale, invia alla Direzione centrale attività produttive una relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse del Fondo e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, comunica il prossimo esaurimento delle risorse disponibili o la necessità di implementare la dotazione del Fondo anche sulla base del fabbisogno derivante dalle domande in fase di istruttoria.

Art. 24 (*Atto aggiuntivo al Contratto*)

1. L'atto aggiuntivo al Contratto dd. 30 settembre 2008 stipulato con Mediocredito in seguito alla gara esperita per l'Affidamento del servizio di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E. di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908", è stipulato sulla base dell'articolo 12 bis, comma 11, della legge regionale 4/2005, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il compenso spettante all'Istituto per la gestione degli interventi è fissato dal medesimo atto, tenendo conto dell'onere per la gestione delle singole operazioni desumibile da criteri di congruità oggettiva.

Art 25

(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale autorizza con propria deliberazione, su segnalazione del Comitato e tenuto conto dell'utilizzo delle disponibilità a valere sugli interventi di cogaranzia, la prima attuazione delle disposizioni del presente regolamento inerenti la prestazione di garanzia diretta da parte del Fondo, nonché individua l'ammontare delle risorse da destinarsi alla attività predetta.

2. Nelle medesime forme vengono deliberati successivi aumenti delle dotazioni di risorse da destinarsi alla garanzia diretta.

3. Per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, gli allegati B e C sono aggiornati, anche con particolare riferimento all'individuazione dei settori di attività esclusi o ammessi con limitazioni, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 12 bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), trovano applicazione le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 6 del 11 gennaio 2011, in conformità al regime di aiuto nazionale disciplinato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria) e autorizzato dalla Commissione europea, come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2011, n. 159.⁽¹⁾

5. Quanto disposto dal comma 4 trova applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, che individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010.⁽¹⁾

(1) Comma sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 21/3/2011, n. 056/Pres. (B.U.R. 30/3/2011, n. 13).

Art. 26
(Norma di rinvio)

1. Il rinvio a leggi regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni intervenute successivamente alla sua emanazione.

Art. 27
(Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. A decorrere dalla data di cui al comma 2 è abrogato il regolamento emanato con DPR n. 073/Pres. del 20 marzo 2009⁽¹⁾.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(1) Parole soppresse da art. 1, c. 1, DPR n. 29/10/2009, n. 0303/Pres. (B.U.R. 11/11/2009, n. 45).

SISTEMA DI SCORING

*Criteria seguiti per la valutazione di ammissibilità alla garanzia⁽¹⁾ del Fondo***Modello di valutazione per operazioni inferiori alle soglie di cui agli articoli 5, comma 8, e 6, comma 11**

Nel caso di finanziamenti di importo base non superiore a quello definito agli articoli 5, comma 8, pari a **100.000,00** Euro, e 6, comma 11, pari a **300.000,00** Euro⁽²⁾ (sommato agli altri eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati), ai fini dell'ammissione all'intervento del Fondo, la Banca convenzionata certifica essa stessa il merito di credito delle imprese ed invia⁽³⁾, la dichiarazione di cui all'articolo 10. Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del Comitato.

Verificata la conformità alla normativa vigente, fatta salva la facoltà di richiedere a norma dell'art 8, comma 3, le integrazioni e gli approfondimenti ritenuti opportuni, i finanziamenti vengono ammessi dal Comitato alla cogaranzia del Fondo nei limiti ed alle condizioni previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis" ovvero di quanto diversamente stabilito dalla Comunicazione, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dalla Banca convenzionata sul modulo di richiesta.

Modello di valutazione per operazioni non inferiori alle soglie di cui agli articoli 5, comma 8, e 6, comma 11

CRITERI GENERALI

Le imprese che secondo il Modello di valutazione di cui alle Tabelle 3A e 3B appartengono alla Fascia 1 e alla Fascia 2 possono essere ammesse all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non superi l'importo di cinquecentomila (500.000,00) Euro in caso di cogaranzia, e di trecentomila (300.000,00) Euro in caso di garanzia diretta.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa di ammissione) in caso di richieste di intervento del Fondo su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal Fondo, superi il 15% del fatturato riferito all'ultimo bilancio approvato (Tab. 3A) ovvero esercizio (Tab. 3B).

Il Beneficiario Finale dovrà aver chiuso in utile in almeno uno dei tre esercizi precedenti.

Dovrà essere disponibile, a richiesta del Comitato, un piano finanziario che evidenzi gli impieghi previsti e le fonti disponibili, con separata indicazione delle fonti interne, dei fondi aggiuntivi necessari, dei prestiti a medio e lungo termine e di altre fonti necessarie.

A - IMPRESE CHE REDIGONO IL BILANCIO

1. **Il Punteggio Creditizio** (di cui alla **Tabella 1A**) viene assegnato in funzione dei dati di bilancio considerando gli ultimi due esercizi approvati. A tal fine l'impresa è tenuta a conferire i dati necessari compilando il modello A, ovvero allegando alla domanda gli ultimi due bilanci di esercizio⁽⁴⁾. **Il Punteggio Creditizio** a sua volta determina lo **Scoring** assegnato per i due esercizi considerati, secondo le modalità indicate nella sottostante **Tabella 2**.

2. **La valutazione per l'ammissione** alla cogaranzia del Fondo in funzione dello Scoring assegnato ai due esercizi considerati viene condotta secondo le modalità di cui alla successiva **Tabella 3A**.

B - IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO

1. **Il Punteggio Creditizio** (di cui alla **Tabella 1B**) viene assegnato in funzione dei dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa. A tal fine l'impresa è tenuta a conferire i dati necessari compilando il modello B, ovvero allegando alla domanda le ultime due dichiarazioni fiscali⁽⁵⁾. **Il Punteggio Creditizio** a sua volta determina lo **Scoring** assegnato per i due esercizi considerati, secondo le modalità indicate nella sottostante **Tabella 2**.

2. La valutazione per l'ammissione alla garanzia diretta ed alla cogaranzia del Fondo in funzione dello **Scoring** assegnato ai due esercizi considerati viene condotta secondo le modalità di cui alla successiva **Tabella 3B**.

C - LE NUOVE IMPRESE (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) non utilmente valutabili sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dal bilancio ovvero dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa rientrano tutte nella modalità "caso per caso".

Dette imprese sono ammissibili alla garanzia diretta ed alla cogaranzia del Fondo se i mezzi propri (compresi anche i finanziamenti soci non onerosi o in conto futuro aumento di capitale sociale purché vincolati per l'intera durata del finanziamento e già versati alla data di erogazione dello stesso), sono pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento per il quale viene richiesto l'intervento del Fondo.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui al Modello C delle presenti disposizioni operative.

Le richieste di ammissione delle imprese neocostituite andranno esaminate caso per caso, con le modalità previste per la “fascia 2” di cui alla **Tabella 3A**.

D – IMPRESE ENTRATE IN DIFFICOLTA’ DOPO IL 30.06.2008 - (ABROGATA).⁽⁶⁾

Punteggio Creditizio

Tabella 1A

Imprese che redigono il bilancio

Punteggio	Fondi Propri Totale Attivo	Debito a Termine Cash Flow	Oneri Finanziari Netti Fatturato (*)	Attività Correnti(**) Passività Correnti
3	≥ 15%	≤ 5	≤ 5%	≥ 1,0
2	< 15% > 10%	> 5 ≤ 7	> 5% ≤ 6%	< 1,0 ≥ 0,7
1	≤ 10% ≥ 5%	> 7 ≤ 8	> 6% ≤ 8%	< 0,7 ≥ 0,5

(*) edilizia: oneri finanziari netti / valore della produzione>>

Tabella 1 B

Imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio

Il calcolo dell'indicatore *giorni di rotazione del magazzino* varia a seconda della tipologia di attività e dunque del ciclo di magazzino dell'impresa.

(7)

Punteggio	(((rimanenze finali + rimanenze iniziali) / > j) / vendite o fatturato) * 365		margine operativo lordo / fatturato	oneri finanziari / fatturato	utile di esercizio / fatturato
	imprese operanti nella trasformazione e nel commercio di beni di consumo deperibili	altre imprese			
3	≤ 50 gg	≤ 100 gg	≥ 0,30	≤ 5%	≥ 5%
2	> 50 gg ≤ 100 gg	> 100 gg ≤ 170 gg	< 0,30 ≥ 0,20	> 5% < 10%	< 5% ≥ 4%
1	> 100 gg < 150 gg	> 170 gg < 365 gg	< 0,20 ≥ 0,10	≥ 10% < 15%	< 4% ≥ 2,5%
0	* ≥ 150 gg	* ≥ 365 gg	< 0,10	≥ 15%	< 2,5%

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero >>

Tabella 2 – Scoring assegnati in funzione del punteggio creditizio riferito a ciascun esercizio

PUNTEGGIO CREDITIZIO	SCORING ASSEGNATO
≥ 9	A
8 o 7	B
< 7	C

Valutazione per l'ammissione ai benefici del Fondo Rischi in funzione dello Scoring assegnato a ciascuno dei due esercizi considerati

Tabella 3A – Imprese che redigono il bilancio

Scoring anno 1	Scoring anno 2	Valutazione
A	A	FASCIA "1" Proposta positiva di ammissione, previa valutazione del rapporto tra cash flow dell'impresa e debito assumendo.
B	A	
A	B	FASCIA "2" Proposta di ammissione da valutare caso per caso sulla base: <ul style="list-style-type: none"> della situazione di bilancio aggiornata a data recente; delle informazioni riportate nel modello di valutazione di cui al Modello C, completo di bilancio previsionale (almeno triennale per le imprese di nuova costituzione), da cui si evincano: adeguata capacità di rimborso prospettica, ritorni attesi, prospettive di mercato e di crescita dell'impresa. di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa.
A	C	
B	B	
C	A	
C	B	
C	B	
B	C	FASCIA "3" Proposta negativa di ammissione
C	C	
A;B;C	Indice: PATRIMONIO NETTO / TOTALE ATTIVO < 5% (riferito all'ultimo bilancio approvato)	

Tabella 3B - Imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati bilancio

Scoring anno 1	Scoring anno 2	Valutazione
A	A	FASCIA "1" Proposta positiva di ammissione, previa valutazione del rapporto tra cash flow dell'impresa e debito assumendo.
B	A	
A	B	FASCIA "2" Proposta di ammissione da valutare caso per caso sulla base: <ul style="list-style-type: none"> della situazione contabile aggiornata a data recente; delle informazioni riportate nel modello di valutazione di cui al Modello C, completo di bilancio previsionale (almeno triennale per le imprese di nuova costituzione), da cui si evincano: adeguata capacità di rimborso prospettica, ritorni attesi, prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa.
A	C	
B	B	
C	A	
C	B	
C	B	
B	C	FASCIA "3" Proposta negativa di ammissione
C	C	

(PER INSERIRE I DATI 'CLICCARE' DUE VOLTE SULLE TABELLE. COMPILARE ESCLUSIVAMENTE LE CELLE CORRISPONDENTI ALLE VOCI IN COLORE BLU)

Modello A - valutazione per imprese valutabili sulla base dei dati di bilancio

(importi in migliaia di euro)

	20.....		20....		Situaz. Aggiornata al...	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Sintesi di Stato Patrimoniale						
Rimanenze		0%		0%		0%
Altro Attivo Circolante		0%		0%		0%
Immobilizzazioni		0%		0%		0%
Totale attivo	0	0%	0	0%	0	0%
Passivo Circolante		0%		0%		0%
Passivo a M/L termine		0%		0%		0%
Mezzi Propri		0%		0%		0%
Totale passivo	0	0%	0	0%	0	0%
Dati di Conto Economico						
Fatturato (per le imprese edili: Valore della produzione)						
Ammortamenti						
Oneri Finanziari (al netto dei proventi)						
Utile (perdita) di periodo						
Principali indicatori (tra parentesi il valore "ottimale")						
	Valore	Scoring	Valore	Scoring		
Attività correnti/Passività correnti. (≥ 1)						
Fondi Propri / Tot.Attivo ($\geq 15\%$)						
Oneri Finanziari / Fatturato ($\leq 5\%$) (per le imprese edili: Oneri Finanziari / Valore della produzione)						
Debito a termine/Cash Flow (≤ 5)						
Livello						
Legenda: livello A : scoring ≥ 9 ; livello B : scoring = 7 o = 8; livello C : scoring < 7 .						
Andamento temporale Scoring						


.....
(firma del legale rappresentante dell'impresa)

Modello B - valutazione per imprese in regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio

(importi in migliaia di euro)

seleziona la tipologia di impresa ↓	20...	20...	Situaz. al	
trasformazione e commercio beni di consumo deperibili	Importo	Importo	Importo	
Sintesi dell'attivo di Stato Patrimoniale				
Rimanenze iniziali			0	
Rimanenze finali			0	
Dati di Conto Economico				
Fatturato			0	
Costo del venduto			0	
Ammortamenti			0	
Oneri Finanziari			0	
Utile (perdita) di periodo			0	
Principali indicatori (tra parentesi il valore "ottimale")	Valore	Scoring	Valore	Scoring
$\{[(\text{rimanenze finali} + \text{rimanenze iniziali}) / 2] / \text{vendite o fatturato}\} * 365$ [in giorni]				
Margine operativo lordo / Fatturato (>=0,30)				
Oneri Finanziari / Fatturato (<= 5%)				
Utile di esercizio / Fatturato (>=5%)				
Livello				

Legenda: livello A : scoring >= 9; livello B : scoring = 7 o = 8; livello C : scoring < 7.



.....
(firma del legale rappresentante dell'impresa)

Modello C

Modulo per la valutazione delle imprese neo costituite (IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

Bilanci previsionali	20...	20...	20...
<i>Stato Patrimoniale</i>			
Rimanenze			
Altro Attivo Circolante			
di cui: disponibilità liquide			
crediti a breve			
ratei e risconti			
Immobilizzazioni			
di cui: immateriali			
materiali			
finanziarie			
Totale attivo			
Passivo Circolante			
di cui: debiti a breve Vs. fornitori			
debiti a breve Vs. banche			
ratei e risconti			
Passivo a M/L termine			
di cui: debiti a M/L termine			
T.F.R.			
Fondi rischi e oneri			
Mezzi Propri			
di cui: Capitale Sociale			
Riserve			
Finanziamento soci			
Utili (perdite) portate a nuovo			
Utili (perdite) dell'esercizio			
Totale passivo			
<i>Conto Economico</i>			
Ricavi delle vendite e prestazioni			
(Fatturato)			
Variazione rimanenze prodotti finiti			
Altri ricavi e proventi			
A) Valore della produzione			
Acquisti materie prime e merci			
Acquisizione di servizi, ecc			
Variazione rimanenze materie prime e merci			
Fitti passivi e canoni per locazioni			
Personale			
Accantonamenti			
Ammortamenti			
Oneri diversi di gestione			
B) Costi della produzione			
Risultato operativo (A-B)			
Proventi finanziari			
Interessi e altri oneri finanziari			
C) Proventi e oneri finanziari			
Proventi straordinari			
Oneri straordinari			
D) Proventi e oneri straordinari			
Risultato ante imposte (A-B+C+D)			
Imposte sul reddito d'esercizio			
Utile (perdita) di periodo			

.....
(firma del legale rappresentante dell'impresa)

COMPOSIZIONE DEGLI IMPORTI DELLE PRINCIPALI VOCI DEI BILANCI PREVISIONALI:

Rimanenze:
Immobilizzazioni (indicare dettagliatamente anche le immobilizzazioni esistenti):
Debiti a breve vs. banche:
Debiti a M/L termine:
Capitale sociale:
Riserve:
Finanziamento soci
Fatturato:
Fitti passivi e canoni per locazioni:
Interessi e altri oneri finanziari:

.....
(firma del legale rappresentante dell'impresa)

RELAZIONE TECNICA

1. Composizione societaria e management dell'impresa:

Socio	% di partecipazione al capitale	Dettaglio precedenti esperienze lavorative nel settore in cui opera l'impresa

Amministratore	Dettaglio precedenti esperienze lavorative nel settore in cui opera l'impresa

2. Attività dell'impresa (in dettaglio):

.....
.....

3. Breve storia, motivazioni che sono alla base dell'iniziativa e prospettive di sviluppo:

.....
.....

4. Struttura organizzativa dell'impresa:

.....
.....

Numero dipendenti previsto diviso per funzione ricoperta:

	20...	20...	20...
Funzione			
Funzione			
Funzione			

5. Descrizione dettagliata delle caratteristiche del programma di investimento nel suo complesso:

.....
.....
.....
.....

6. Elenco delle singole voci di spesa del programma di investimento:

Descrizione della singola voce di spesa	Importo (Euro)
TOTALE	

7. Fatturato previsto dell'impresa:

Esercizi	Prezzo unitario del prodotto o servizio (P)	Quantità prodotto o servizio (Q)	Fatturato totale (PxQ)
20...			
20...			
20...			

8. Descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare:

.....

.....

9. Descrizione del mercato di sbocco (dimensioni, andamento storico e previsioni):

.....

.....

Cliente (ragione sociale)	Importo contratto o commessa	Acquisito in data / da acquisire

Clienti potenziali

.....

.....

.....

10. Sistema competitivo (principali concorrenti):

Principali concorrenti (ragione sociale)	Quota di mercato coperta	Confronto tra il prodotto o servizio offerto e il prodotto o servizio dell'impresa richiedente

11. Descrizione del processo produttivo dell'impresa:

Processo produttivo (per prodotto o servizio)	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4

12. Mercato di approvvigionamento delle materie prime:

Fornitori (ragione sociale)	Tempi medi di pagamento

13. Posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, sistema dei prezzi e canali distributivi:

.....

.....

.....

14. Fonti finanziarie interne o esterne per la copertura di ogni singola voce di spesa del programma di investimento:

Fonte finanziaria	Voce di spesa coperta
<p><i>Capitale sociale e Riserve:</i></p> <p>versato <input type="checkbox"/> importo euro..... data versamento</p> <p>da versare <input type="checkbox"/> importo euro..... data versamento</p> <p style="text-align: center;">(prevista)</p>	
<p><i>Contributo in c/capitale ex lege.....:</i></p> <p>erogato <input type="checkbox"/> importo euro..... data erogazione</p> <p>erogato <input type="checkbox"/> importo euro..... data erogazione</p> <p>da erogare <input type="checkbox"/> importo euro..... data erogazione</p> <p style="text-align: center;">(prevista)</p> <p>da erogare <input type="checkbox"/> importo euro..... data erogazione</p> <p style="text-align: center;">(prevista)</p>	
<p><i>Finanziamento soci:</i></p> <p>versato <input type="checkbox"/> importo euro..... data versamento</p> <p>da versare <input type="checkbox"/> importo euro..... data versamento</p> <p style="text-align: center;">(prevista)</p>	
<p><i>Finanziamento bancario durata.....</i></p> <p>da concedere <input type="checkbox"/></p> <p>concesso <input type="checkbox"/> da.....</p> <p>erogato <input type="checkbox"/> importo euro..... data erogazione</p> <p>da erogare <input type="checkbox"/> importo euro..... data erogazione</p> <p style="text-align: center;">(prevista)</p>	
<p><i>Finanziamento bancario durata.....</i></p> <p>da concedere <input type="checkbox"/></p> <p>concesso <input type="checkbox"/> da.....</p> <p>erogato <input type="checkbox"/> importo euro..... data erogazione</p> <p>da erogare <input type="checkbox"/> importo euro..... data erogazione</p> <p style="text-align: center;">(prevista)</p>	
TOTALE

.....
 (firma del legale rappresentante dell'impresa)

- (1) Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010 n. 22).
- (2) Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. b.1), DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010 n. 22).
- (3) Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. b.2), DPRReg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010 n. 22).

- (4) Parole aggiunte da art. 12, c. 1, lett. c.1), DPREg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010 n. 22).
- (5) Parole aggiunte da art. 12, c. 1, lett. c.2), DPREg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010 n. 22).
- (6) Sezione abrogata da art. 12, c. 1, lett. c.3), DPREg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010 n. 22).
- (7) Tabella sostituita da art. 12, c. 2), DPREg. 21/5/2010, n. 0104/Pres. (B.U.R. 3/6/2010 n. 22).

ALLEGATO B

(riferito all'articolo 3, comma 1)⁽¹⁾

Regime di aiuto de minimis -Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:

- a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

- a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

4. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite al punto 5 ai sensi degli

Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati in GUUE serie C n. 244 del 1 ottobre 2004.

5. Per impresa in difficoltà si intende l'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari o azionisti o creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. Un'impresa è considerata in difficoltà:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata quando perde più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci ha la responsabilità illimitata per i debiti della società, se perde più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- c) per tutte le forme di società, quando ricorrono i requisiti di legge per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza;
- d) anche se non ricorrono le condizioni delle lettere a), b) e c), un'impresa è considerata in difficoltà in particolare quando sono presenti sintomi di difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovraccapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.

6. (ABROGATO).⁽²⁾

(1) Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/12/2010, n. 0270/Pres. (B.U.R. 15/12/2010, n. 50).

(2) Comma abrogato da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/12/2010, n. 0270/Pres. (B.U.R. 15/12/2010, n. 50).

Allegato C (Riferito agli artt. 2, 3 e 4)⁽¹⁾

Modalità applicative per gli aiuti di importo limitato richiesti entro il 31 dicembre 2010 ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria)

1) Gli aiuti di importo limitato sono concessi nel rispetto delle regole e dei limiti temporali previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 13 del 18 gennaio 2011, di

seguito DirPCM, nonché, per quanto non previsto dalla Dir. P.C.M, nel rispetto della decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 C(2010)9496 di autorizzazione del relativo regime di aiuto n. SA.32036 (2010/N) e della comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 6 del 11 gennaio 2011 (di seguito Comunicazione).

2) Nei singoli provvedimenti di concessione alle imprese è specificato che trattasi di importi di aiuto limitato concessi ai sensi della normativa richiamata al punto 1.

3) Gli aiuti di importo limitato sono trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUUE serie L 214 del 9 agosto 2008.

4) Gli aiuti di importo limitato sono concessi in forma di garanzia il cui elemento di aiuto, costituito dalla differenza tra il prezzo di mercato della garanzia fornita ed il prezzo realmente pagato, è considerato trasparente oltre che nei casi espressamente indicati nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/2008, anche nei casi in cui si applica la tabella dei premi esenti di cui all'Allegato alla Comunicazione (Premi esenti applicati nel contesto del quadro di riferimento temporaneo, espressi in punti base).

5) Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della DirPCM, non sono concessi aiuti di importo limitato alle imprese che operano nei seguenti settori:

- a) pesca;
- b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2. paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;
- c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:
 - 1) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - 2) l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

6) Non sono concessi aiuti di importo limitato che consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

7) Non sono concessi aiuti di importo limitato per finanziare investimenti in capitale di rischio.

8) Gli aiuti di importo limitato sono concessi nel limite massimo di 500 mila euro per impresa nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, per beneficiari le cui richieste complete siano pervenute entro il 31 dicembre 2010.

9) Gli aiuti di importo limitato non possono essere cumulati con aiuti de minimis per i medesimi costi ammissibili.

10) La somma dell'importo degli aiuti di importo limitato ricevuti da ciascuna impresa e degli aiuti de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500 mila euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011.

11) Gli aiuti di importo limitato possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti dell'Unione europea, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

12) Il soggetto gestore del canale contributivo regionale, prima della concessione degli aiuti, verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel periodo di cui al presente punto non supera l'importo di 500 mila euro. A tal fine l'impresa beneficiaria rilascia apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che informa su eventuali importi concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonché su altri aiuti di importo limitato.

13) Ai fini della concessione degli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 della DirPCM, il soggetto gestore del canale contributivo regionale verifica, sulla base di dichiarazioni sostitutive acquisite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.

14) Ai fini del punto 13, sono da considerarsi in difficoltà:

- a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della comunicazione della Commissione europea relativa agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);
- b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008.

15) Il soggetto gestore del canale contributivo regionale verifica altresì che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio. A tal fine il beneficiario rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

(1) Allegato sostituito da art. 5, c. 1, DPR n. 21/3/2011, n. 056/Pres. (B.U.R. 30/3/2011, n. 13).

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE⁽¹⁾

per la regolamentazione dei servizi e dei rapporti per l'attuazione della legge 18 ottobre 1955, n. 908 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9, fra l'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, il Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia e la Banca, ai fini dell'attuazione dell'articolo 12 bis, comma 3 e successivi, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, con particolare riferimento alla concessione delle garanzie di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 0224/Pres.

In data, presso gli uffici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a Trieste, in via Carducci, 6

INTERVENGONO

- Il, nato a, il, domiciliato per la carica in Udine, via Sabbadini n. 31, direttore del Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia, 1, codice fiscale 80014930327, giusta deliberazione della Giunta regionale, agli atti dell'Amministrazione regionale;

- Il, nato a, il, in rappresentanza del Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia, con sede in, codice fiscale nella sua qualità didel Comitato di gestione, giusta, già in atti dell'Amministrazione regionale;

E

- Il, nato a, il in rappresentanza di, con sede a in, (capitale sociale € interamente versato, riserve €Reg. imp. CCIAA dial n. codice fiscale, Albo delle banche n.), nella sua qualità di, in forza delle facoltà conferitegli ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Banca del, che in estratto trovasi agli atti dell'Amministrazione regionale;

PREMESSO

- che la legge 908/1955 ha disposto la costituzione di un Fondo di rotazione per iniziative economiche (FRIE);
- che con l'art. 8 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative relative al FRIE;
- che la Regione è subentrata allo Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi del FRIE;

- che la legge regionale 11 aprile 2003, n. 9, ha disciplinato gli adempimenti demandati alla Regione dal decreto legislativo 110/2002;
- che l'art. 6 della legge regionale 9/2003 prevede la stipula di una convenzione con l'Amministrazione regionale, per l'attuazione dei finanziamenti concessi a valere sul FRIE, delle banche in possesso dei requisiti e alle condizioni individuate da apposito bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione;
- che, in esito al bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 31 del 1° agosto 2007, in dataè stata stipulata la convenzione fra l'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, il Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia e la Bancaper la regolamentazione dei servizi e dei rapporti per l'attuazione della legge 908/1955, ai sensi del sopra citato art. 6 della legge regionale 9/2003;
- che, successivamente alla stipula della sopra indicata convenzione, sono intervenuti:
 - a) l'articolo 12 bis, commi 3 e successivi, della legge regionale 4/2005, introdotto con l'articolo 40, comma 1, della legge regionale 13/2008, e modificato con l'articolo 14, comma 6 e successivi, della legge regionale 11/2009, concernente la costituzione nell'ambito del FRIE del Fondo regionale di garanzia per le PMI, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, destinato alla concessione di cogaranzie e garanzie a favore delle PMI aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale;
 - b) il "Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio", emanato con il decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 0224/Pres.;

RITENUTO

- di integrare la convenzione di cui in premessa ai fini dell'attuazione dell'articolo 12 bis, commi 3 e successivi, della legge regionale 4/2005, con particolare riferimento alla concessione da parte Comitato di gestione del FRIE delle garanzie e delle cogaranzie di cui al DPR n. 224/2009;

DATO ATTO

- che, in appresso, nel testo della presente convenzione:
 - a) l'Amministrazione regionale è più brevemente indicata "Regione";
 - b) il Comitato di gestione del FRIE, organo competente a deliberare in materia di gestione del Fondo regionale di garanzia per le PMI e di concessione delle cogaranzie e delle garanzie a valere sullo stesso, è più brevemente indicato "Comitato";
 - c) il Fondo regionale di garanzia per le PMI è più brevemente indicato "Fondo";
 - d)è più brevemente indicata "Banca";
 - e) il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, è più brevemente indicato "Regolamento";

- f) il Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive della REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA è più brevemente indicato “Servizio”;
- tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

1. Il presente atto aggiuntivo integra la Convenzione in premessa indicata.

ART. 2

1. La Banca è autorizzata ad operare quale soggetto finanziatore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del Regolamento e, in tale veste, si impegna a rispettare tutte le disposizioni dello stesso, obbligandosi ad esperire tutti gli adempimenti posti a suo carico.

ART. 3

1. Lo spread applicato dalla Banca sul finanziamento, nell’ambito dei limiti massimi di cui all’articolo 16, comma 3, del Regolamento, è determinato sulla base della valutazione, di competenza della Banca, del rating dell’impresa richiedente ed in conformità alle eventuali condizioni migliorative previste dalle convenzioni stipulate dalla Banca con il Confidi interessato.

ART. 4

1. La Banca si impegna a fornire al Fondo tutti gli elementi da acquisire ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento, comprendendo tra questi la documentazione presentata alla Banca dal richiedente al fine della valutazione del merito creditizio/rating attribuito all’impresa.

ART. 5

1. La Banca delibera i finanziamenti e le altre operazioni indicando al Fondo:
 - a) le garanzie reali e/o personali, eventualmente da raccogliersi anche successivamente al perfezionamento dell’operazione, che assistono l’operazione stessa;
 - b) le operazioni già in corso con la stessa PMI, non garantite dal Fondo con indicazione degli importi affidati e dei relativi utilizzi e scadenze.
2. Ulteriori garanzie personali che dovessero assistere gli affidamenti garantiti dal Fondo e dall’eventuale Confidi cogarante, dovranno pariteticamente essere estese sia alla Banca che al Fondo stesso.

3. La Banca è obbligata a non perfezionare l'operazione qualora venga a conoscenza di fatti che dimostrano, a suo insindacabile giudizio, la sopravvenuta incapacità della PMI a far fronte regolarmente all'adempimento delle proprie obbligazioni o che fanno venire meno taluna delle garanzie succitate; a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono fatti pregiudizievoli l'emissione di decreto ingiuntivo, l'iscrizione di ipoteca, la trascrizione di sequestro o pignoramento immobiliare, l'accesso a procedura concorsuale, il compimento di atti di esecuzione di ogni genere, che colpiscano il patrimonio del soggetto garantito, anche parzialmente.

ART. 6

1. Unitamente alla trasmissione trimestrale dei dati di cui all'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento, la Banca trasmette al Comitato, a fini di monitoraggio, un prospetto riepilogativo delle operazioni garantite in essere al termine del mese solare precedente, con specifica indicazione per ognuna di esse della classificazione/valutazione interna adottata, sulla base delle disposizioni e/o istruzioni impartite tempo per tempo dalle autorità di vigilanza (normale, sotto osservazione, incaglio, a sofferenza, ecc.) nonché, per le operazioni che prevedono una diminuzione dell'importo affidato per effetto del rimborso rateale o dell'ammortamento del capitale, il capitale residuo.

ART. 7

1. Fermo restando che la scelta delle azioni da esperire a tutela del credito in caso di inadempimento della PMI spetta alla Banca, la stessa si impegna ad adottare tempestivamente misure idonee al recupero del credito nei confronti della PMI e degli eventuali terzi garanti, dando informazioni al Fondo sugli sviluppi delle procedure avviate. La Banca espone altresì al Fondo la propria eventuale motivata valutazione di antieconomicità dell'esperimento di azioni giudiziarie volte al recupero del credito.

2. In caso di inadempimento delle PMI, la Banca si impegna a favorire le azioni di regresso e/o di surroga spettanti al Fondo nei confronti della PMI inadempiente ovvero degli eventuali terzi garanti, agendo quale mandataria del Fondo medesimo, e dunque anche in nome e per conto di esso, nelle attività stragiudiziali e nelle azioni giudiziali che ha scelto di intraprendere. Si impegna altresì a non creare in sede di esperimento delle attività e delle azioni di tutela e recupero del credito, diritti di prelazione a proprio favore ed in danno del Fondo.

3. Allo specifico fine di tutela e di recupero del proprio credito, il Fondo conferisce alla Banca procura generale a stare in giudizio innanzi a qualunque giurisdizione, in ogni stato e grado di giudizio, senza limitazione alcuna, con promessa di rato e valido di ogni suo atto, ad esclusione di ogni qualsivoglia atto dispositivo del credito vantato dal Fondo per il quale è necessario il preventivo consenso da prestarsi in forma scritta a pena di nullità.

4. Tale procura generale si intende estesa, eventualmente anche alla società di recupero mandataria che, su incarico della Banca, agirà per il recupero del credito.

5. La procura a stare in giudizio obbliga la Banca od i suoi mandatari ad agire quale procuratore del Fondo solo a condizione che gli stessi agiscano anche per il recupero delle proprie ragioni di credito.

6. Alla Banca è altresì conferita la facoltà di rinunciare alle azioni promosse senza potere dispositivo del diritto di credito azionato per nome e conto del Fondo.

7. Le spese legali sostenute e documentate sono ripartite in proporzione alla quota di rischio assunta, come indicate nella lettera di garanzia.

8. Qualora proceda alla cessione del credito garantito la Banca comunica senza indugio al Fondo l'avvenuta cessione.

9. La garanzia diviene inefficace se il credito è ceduto a soggetto che non rivesta la qualità di Banca convenzionata.

10. Qualora la cessione ad altra Banca convenzionata avvenga prima dell'escussione della garanzia del Fondo, la garanzia stessa diviene inefficace se la comunicazione dell'avvenuta cessione non è accompagnata dalla accettazione del cessionario di subentro in tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione a carico della Banca.

11. Qualora la cessione ad altra Banca convenzionata avvenga dopo l'escussione della garanzia del Fondo, la garanzia stessa diviene inefficace con effetto retroattivo e la somma già versata dovrà essere retrocessa al Fondo, se la comunicazione dell'avvenuta cessione non sarà accompagnata dalla accettazione del cessionario di subentro in tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione a carico della Banca.

ART. 8

1. A conclusione delle procedure avviate a tutela del proprio credito dalla Banca, la restituzione dell'eccedenza ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento, è effettuata con le seguenti modalità:

- a) qualora la Banca abbia concesso alla PMI la sola linea di credito garantita dal Fondo, ogni somma introitata dalla Banca è retrocessa al Fondo proporzionalmente al rischio assunto indicato nella lettera di garanzia;
- b) qualora la Banca abbia concesso ulteriori linee di credito oltre a quella garantita dal Fondo e qualora il pagamento provenga dal debitore o da altri coobbligati che garantiscono anche la linea di credito garantita dal Fondo, ogni somma introitata dalla Banca, in assenza di diversa imputazione da parte del soggetto versante, è proporzionalmente divisa fra le diverse linee di credito, e la quota afferente alla linea garantita dal Fondo è retrocessa proporzionalmente al rischio assunto indicato nella lettera di garanzia;
- c) qualora la Banca abbia accordato e/o consentito alla PMI di utilizzare di fatto importi eccedenti rispetto all'affidamento comunicato al Fondo e dallo stesso indicato nella lettera di garanzia, ogni somma successivamente introitata dalla Banca viene previamente imputata in recupero dalla parte di affidamento non

eccedente quello comunicato dalla Banca al Fondo e da questo indicato nella lettera di garanzia.

ART. 9

1. Per quanto non disciplinato dal Regolamento o dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di esercizio dell'attività bancaria e creditizia ed il codice civile, senza necessità di alcun recepimento, l'atto costitutivo e lo statuto della Banca, dell'Istituto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del Regolamento e dei Confidi convenzionati cogaranti.

2. Compatibilmente con il rispetto di quanto stabilito dal Regolamento e dalla presente convenzione, i rapporti tra Banca e Confidi cogaranti sono regolati con le medesime modalità indicate nelle convenzioni vigenti tempo per tempo tra gli stessi.

ART. 10

1. La presente convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2010 e sarà prorogata in forma espressa, alle stesse condizioni contenute nel presente atto, in presenza di adempimenti ancora in essere e limitatamente agli stessi.

ART. 11

1. Per ogni controversia nascente dall'attuazione della presente convenzione, Foro competente è esclusivamente quello di Trieste.

ART. 12

1. Il presente atto, redatto in tre originali in carta semplice, deve intendersi quale scrittura privata tra le parti ed è pertanto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, le parti dichiarano i seguenti numeri di codice fiscale:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: 80014930327 (Sede legale: Piazza Unità d'Italia, 1, TRIESTE);

Fondo di rotazione per iniziative economiche – FRIE: (Sede legale: Via Locchi, 19 TRIESTE);

Banca:(Sede legale:)

Trieste,.....

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Il direttore del Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive

.....
Per il Comitato di gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia – Trieste

Il
.....

Per la Banca

Il
.....

Ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, si approvano specificamente le clausole di cui agli articoli

.....

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Il direttore del Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive

.....

Per il Comitato di gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia

Il.....
.....

Per la Banca

Il
.....

(1) Schema di atto aggiuntivo alla convenzione approvato con DGR 24/9/2009, n. 2107 (B.U.R. 7/10/2009, n. 40).